



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO D.LGS. 231/2001**

**Parte generale**

**Approvato dall'Amministratore Unico il 04/05/2018**

**Versione 01 del 04 maggio 2018**

# Sommario

<b>1</b>	<b>Definizioni</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e la normativa rilevante</b>	<b>4</b>
2.1	Le fattispecie di reato	5
2.2	Le sanzioni	16
<b>3</b>	<b>La società</b>	<b>18</b>
3.1	Una breve storia	18
3.2	Principali servizi	19
3.2.1	HOLACHECK	19
3.2.2	Breve descrizione dei servizi forniti	19
<b>4</b>	<b>Modello adottato dalla società</b>	<b>20</b>
4.1	Requisiti generali	20
4.2	Struttura del Modello	20
4.3	Identificazione delle aree a Rischio	21
4.4	Principi ispiratori del Modello	21
4.5	Aggiornamento ed adeguamento del modello	22
<b>5</b>	<b>Destinatari del Modello</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>Organismo di Vigilanza</b>	<b>24</b>
6.1	Funzione	24
6.2	Requisiti e composizione	24
6.3	Requisiti di eleggibilità	27
6.4	Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso	27
6.5	Attività e poteri	28
6.6	Flussi informativi da e verso l'OdV	30
<b>7</b>	<b>Diffusione del Modello</b>	<b>32</b>
<b>8</b>	<b>Sistema Disciplinare</b>	<b>33</b>
8.1	Premessa	33
8.2	Funzione del sistema disciplinare	35
8.3	Misure nei confronti di Dipendenti	35
8.3.1	Dirigenti	35
8.3.2	Quadri e impiegati	36
8.4	Violazioni del Modello	37
8.5	Misure nei confronti dei Consulenti e dei Fornitori	38

# 1 Definizioni

- "**Attività Sensibili**": sono le singole attività, all'interno di ciascun Processo Sensibile, considerate a rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto;
- "**CCNL**": contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai Dipendenti;
- "**Codice Etico**": codice etico adottato da Holacheck;
- "**OdV**": Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- "**Consulenti**": coloro che agiscono in nome e/o per conto di; sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale di consulenza o di collaborazione;
- "**Decreto**": il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato ed integrato;
- "**Dipendenti**": tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati, stagisti e/o interinali di Holacheck (compresi i dirigenti);
- "**Linee Guida**": le Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto;
- "**Modelli**" o "**Modello**": i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto;
- "**Operazione Sensibile**": operazione, atto o comportamento che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere qualsivoglia natura, ad esempio commerciale, industriale, finanziaria, di lobby, societaria, etc.
- "**P.A.**": qualsiasi pubblica amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto;
- "**Partner**": ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali di

Holacheck indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o parte dei quali Holacheck eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattualmente regolata, ove ricompresa anche solo potenzialmente nell'ambito di Processi Sensibili;

- **"Processi Sensibili"**: insieme di processi di Holacheck nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di Reati;
- **"Protocollo"**: insieme delle procedure e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna Attività Sensibile al fine di ridurre a livello "accettabile" il rischio di commissione di Reati ai sensi del Decreto;
- **"Reati"**: i reati rilevanti a norma del Decreto.
- **"Soggetti in posizione apicale"**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Succursale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Succursale.
- **"Soggetti sottoposti all'altrui direzione"**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti in posizione apicale.

## **2 Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e la normativa rilevante**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali ed è stato di recente modificato con la legge del 6 novembre 2012, n. 190 che introduce due nuovi "reati presupposto".

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano, nel solco dell'esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale – a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante da illeciti penali e, più in particolare, dalla

commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Si tratta di una novità di estremo rilievo: sino all'entrata in vigore del Decreto, l'interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l'eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 codice penale). L'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità "amministrativa", invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell'illecito penalmente rilevante - che "impersonano" l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

## **2.1 Le fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e di seguito elencate:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione contro il suo Patrimonio (art. 24, D.Lgs. 231/01).**
  - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
  - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

(art. 640-bis c.p.).

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).**

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater):
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione di persona incarica di pubblico servizio (320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

- **Reati di falso nummario ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 e modificato alla lettera f) bis) dalla lettera a) del comma 7 dell' art. 15 della Legge 23 Luglio 2009, n.99].**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 C.P.);

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.).
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231101) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].**
    - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
    - Fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c)
    - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.);
    - Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
    - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
    - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
    - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art, 2628 C.C.);
    - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
    - Omessa comunicazione dei conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

[Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];

- Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- 
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].**
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].**
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].**
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).



- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603-bis c.p.)
  - Atti sessuali con minorenne (art.609 - quater c.p.)
  - Corruzione di minorenne (art.609 - quinquies c.p.)
  - Violenze sessuali di gruppo (art.609 - octies c.p.)
  - Addescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.)
- **Reati di abuso di Mercato (art. 25 sexies D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].**
    - Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
    - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
    -
  - **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) (art. 24 ter D.lgs 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 15 Luglio 2009, n.94, art.2 c. 29].**

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- 
- **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione della norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dalla L. 3 Agosto 2007 n. 123, art. 9].**
    - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- 
- **Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, art. 63 3° comma].**
    - Ricettazione (art. 648 c.p.);
    - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
    - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
    - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);5
- 
- **Reati in materia di criminalità informatica (art. 24 bis D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dalla L. 18 Marzo 2008 n. 48, art.7].**
    - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
    - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
  - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
  - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
  - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24- ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].**
    - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
    - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs

286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

- **Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15].**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.);

- **Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15].**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

• **Reati in materia ambientale (art. 25-undecies D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121 del 2011 ].**

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
  - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
  - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
  - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
  - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
  - Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
  - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);
  - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. L. 68/2015)
  - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p. L. 68/2015)
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p. L. 68/2015)
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p. L. 68/2015)
  - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p. L. 68/2015)
- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dal d.lgs n. 109 del 16 luglio 2012]**

## 2.2 le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un innovativo sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 25.822 ed un massimo di Euro 1.549.370. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono



espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Secondo il dettato del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. “soggetti in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione, prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati (c.d. "attività sensibili");
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un Reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

### **3 La società**

#### **3.1 Una breve storia**

Holacheck nasce da uno spin-off di Hola srl, che, nata nel 2010 per fornire servizio di call-center alle società del trasporto pubblico locale, nel 2011 aveva effettuato alcuni test con i propri clienti fornendo un servizio di verifica titoli di viaggio a bordo bus a Modena e Bologna. L'esperienza acquisita portò la compagine

societaria a costituire a febbraio 2012 Holacheck srl, società completamente dedicata allo sviluppo e fornitura di servizi a contrasto dell'evasione sui mezzi pubblici di trasporto. La proprietà di HOLA srl è 60% di SAOKE srl e per il 40% di SETA spa. Holacheck srl è una società a socio unico di totale proprietà di HOLA srl .

Dalla sua fondazione Holacheck srl ha supportato nel contrasto all'evasione società di TPL (Trasporto Pubblico Locale) dei bacini di Reggio Emilia, Milano, Bologna e Piacenza, Venezia (terra e acqua), Crema, Lodi, Pavia e Rimini.

La società ha un Sistema di Gestione per la Qualità che è consolidato e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001.

## **3.2 Principali servizi**

### **3.2.1 HOLACHECK**

Il servizio fornito nasce dall'esigenza di intercettare la necessità delle Società di Trasporto Pubblico di contrastare l'evasione del pagamento dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi pubblici.

La società Holacheck, usufruendo della propria organizzazione, composta da uno staff qualificato e accuratamente selezionato, si propone di organizzare e gestire direttamente delle campagne di verifica in loco. A seconda delle varie richieste dei Clienti, Holacheck si propone di estendere il servizio di cui sopra definendo un percorso che accompagnerà il cliente nel tempo.

### **3.2.2 Breve descrizione dei servizi forniti**

Il Processo per lo svolgimento dei servizi di cui sopra, si compone delle seguenti fasi:

- Raccolta dati (km tragitti, numero di linee di trasporto, numero di passeggeri delle singole tratte, calcolo dei coefficienti per la determinazione delle curve dei flussi dei passeggeri nelle varie fasce orarie, ecc. ecc.)
- Definizione del numero di squadre da attivare sul territorio
- Gestione del processo di verbalizzazione con relativa emissione dei bollettini di pagamento delle pene pecuniarie
- Gestione dell'attività d'incasso a bordo bus

- Installazioni di cancelletti di controllo accessi (c.d. tornelli) sui bus per avere una verifica costante sul pagamento del titolo di viaggio
- Tutti i dati raccolti durante le singole attività di cui sopra, elaborati e riprocessati per incrementare le informazioni a disposizione e sviluppare con costanza e metodo nuovi servizi da offrire ai clienti.

## **4 Modello adottato dalla società**

### **4.1 Requisiti generali**

Il presente Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli che comportano un rischio di reato ai sensi del Decreto;
- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità degli Enti.

Il suo scopo è quello di costituire un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/01.

Nella redazione del Modello, la Società si è conformata alle Linee Guida elaborate da Confindustria al fine di agevolare gli Enti nella definizione dei modelli di organizzazione e gestione.

### **4.2 Struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reati ed illeciti da prevenire individuati secondo le risultanze dell'analisi dei rischi.

La **Parte Generale** contiene le regole ed i principi generali del Modello, descrivendone principi e struttura, identificando l'organismo di vigilanza e definendo i criteri e le regole che governano il sistema disciplinare. Questa parte deve mirare a:

- Individuazione e mappatura dei rischi
- Designazione dell'Organismo di Vigilanza
- Diffusione del Modello
- Il Sistema Disciplinare

La **Parte Speciale** è relativa alle attività aziendali "Processi Sensibili" della società, considerate a rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto.

### **4.3 Identificazione delle aree a Rischio**

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa e delle informazioni acquisite durante i colloqui effettuati con i Responsabili aziendali e alcuni loro Collaboratori, sono state identificate le aree a rischio nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto (Allegato 1: Analisi dei rischi).

Sulla base delle informazioni acquisite durante i predetti colloqui e successivamente alla individuazione delle aree e attività a rischio reato, sono state focalizzate le possibili modalità di realizzazione dei reati stessi unitamente, per le aree oggetto di analisi, alla esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio.

### **4.4 Principi ispiratori del Modello**

Il sistema di controllo delineato dal Modello si ispira ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - alle principali fasi dell'operazione;
  - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;

- ai soggetti che ne hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
  - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
  - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti sui processi coinvolti nelle aree a rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- il sistema di controllo interno;
- il Sistema di Gestione per la Qualità che è consolidato e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001
- il sistema sanzionatorio di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili;
- ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società. Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

#### **4.5 Aggiornamento ed adeguamento del modello**

L'Amministratore Unico, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello.

L'Amministratore Unico provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora:

- siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- intervengano modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- intervengano modifiche normative;
- ciò risulti necessario alla luce delle risultanze delle verifiche compiute.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve provvedere senza indugio a rendere le stesse modifiche operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti ai loro destinatari.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, all'Amministratore Unico eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

Il Modello è sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza quantomeno biennale da disporsi mediante delibera dell'Amministratore Unico.

## **5 Destinatari del Modello**

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società;
- ai Consulenti e ai Partner i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o per conto della stessa o agiscono nel suo interesse in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali (ad es. consulenti).

L'Amministratore Unico si coordina con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e gli Strumenti di attuazione del Modello.

## **6 Organismo di Vigilanza**

### **6.1 Funzione**

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo all'Amministratore Unico.

### **6.2 Requisiti e composizione**

L'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- autonomia e indipendenza: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono



elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo. I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei protocolli applicati, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Amministratore Unico. Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società;

- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale. Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;
- continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

Applicando tali principi alla realtà aziendale e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, lo stesso è monocratico ed è composto da un membro esterno alla Società.

### **6.3 Requisiti di eleggibilità**

All'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
  - per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

### **6.4 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso**

L'Amministratore Unico nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta del componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui curricula ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati.

Inoltre, l'Amministratore Unico riceve una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica 3 anni e può essere rieletto.

La revoca dall'incarico può avvenire solo ad opera dell'Amministratore Unico per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;

E' fatto obbligo dell'OdV di comunicare all'Amministratore Unico la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

L'Amministratore Unico revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico stesso.

L'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, dando comunicazione scritta all'Amministratore Unico.

In caso di decadenza o recesso dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione.

## **6.5 Attività e poteri**

Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente all'Amministratore Unico, cui riferisce tramite uno o più dei propri componenti.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, all'Amministratore Unico e ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;

- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Amministratore Unico l'adozione delle necessarie sanzioni;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con l'Amministratore Unico i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza minima semestrale, una relazione scritta all'Amministratore Unico, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Amministratore Unico;
- coordinarsi con i Responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

## **6.6 Flussi informativi da e verso l'OdV**

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Amministratore Unico, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base semestrale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
  - sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
  - eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
  - eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;

- segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
- valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese sostenute.

L'Amministratore Unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, può stabilire le altre tipologie di informazioni che i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

Tutto il personale aziendale o i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno l'obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza per segnalare casi di commissione di reati o eventuali violazioni del Modello, tramite la casella di posta elettronica dedicata.

**Casella di posta elettronica: odv231@holacheckit.**

oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo

**Organismo di Vigilanza 231 c/o Holacheck srl, Strada Scaglia Est, 33 - 41124 -  
Modena.**

Le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai

procedimenti disciplinari attivati in relazione a “notizia di violazione” del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno. Devono tuttavia essere opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società stessa o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

## **7 Diffusione del Modello**

La diffusione del Modello è affidata all'Amministratore Unico che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari.

E' compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello del Codice Etico da parte di tutto il personale aziendale.

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'Amministratore Unico stesso.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutto il personale aziendale ed è gestita dall'Amministratore Unico, in stretta



cooperazione con l'Organismo di Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

## **8 Sistema Disciplinare**

### **8.1 Premessa**

La società, al fine di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto della società delle funzioni nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti alla società sia in termini di declaratorie di responsabilità che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dalla società sono tenuti, con riferimento all'oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Sistema disciplinare aziendale vigente. Le procedure sono state adottate affinché:

- i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;

- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- ogni operazione, transazione, azione nell'ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell'ambito della procedura medesima. Nessun soggetto operante all'interno della Società potrà giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza della presente procedura.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi all'Amministratore Unico per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Sistema disciplinare e delle procedure adottate dalla società, ogni informazione in merito potrà essere richiesta all'Amministratore Unico.

I destinatari delle procedure organizzative adottate dalla Società sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno della società che non sia conforme a dette procedure o al Sistema disciplinare aziendale o a norme di legge o regolamento vigenti all'Organismo di Vigilanza o all'Amministratore Unico, che provvederanno a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno della società per chi effettuerà detta segnalazione.

Riferimenti:

- Sistema disciplinare aziendale vigente
- Procedure organizzative interne vigenti
- Artt. 2104-2106 c.c.
- art. 2119 c.c.
- CCNL Lavoratori addetti al settore "Pulizia e multiservizi"
- art. 7, l. n. 300/1970

## **8.2 Funzione del sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

## **8.3 Misure nei confronti di Dipendenti**

### **8.3.1 Dirigenti**

La violazione del presente Modello da parte dei responsabili costituisce illecito sanzionabile.

Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al responsabile la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso, da parte dei dipendenti.

Tutti i comportamenti dei responsabili sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale.

La società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL.

### 8.3.2 Quadri e impiegati

La violazione del presente Modello da parte di quadri e impiegati costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione;
5. licenziamento con preavviso
6. licenziamento senza preavviso.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento (inteso nelle forme sub n. 5 e sub n. 6), il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulla bacheca aziendale.

#### **8.4 Violazioni del Modello**

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- incorre nel provvedimento di “richiamo verbale” il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- incorre nel provvedimento di “multa” il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- incorre nel provvedimento di “sospensione” il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o

alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;

- incorre nel provvedimento di “licenziamento”, inteso nelle forme sub n. 5 e sub n. 6, il lavoratore che adotti, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’OdV e del AU, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata.

## **8.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Fornitori**

Ogni violazione da parte dei Consulenti/Fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.